

# Legge federale sulla tassa d'esonazione dall'obbligo militare (LTEO)<sup>1</sup>

del 12 giugno 1959 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45<sup>bis</sup> capoverso 2 della Costituzione federale<sup>2,3</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 luglio 1958,

*decreta:*

## Capitolo primo:<sup>4</sup> Assoggettamento<sup>5</sup> alla tassa<sup>6</sup>

### Art. 1<sup>7</sup> Principio

I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva.

### Art. 2<sup>8</sup> Assoggettati

<sup>1</sup> Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:<sup>9</sup>

RU **1959** 2125

- <sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).
- <sup>2</sup> [CS **1** 3; RU **1958** 375, **1966** 1714]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 40 cpv. 2 e 59 cpv. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- <sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 327; FF **1999** 6784).
- <sup>4</sup> Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
- <sup>5</sup> Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
- <sup>6</sup> I titoli marginali diventano titoli intermedi giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU **1979** 1733; FF **1978** II 913).
- <sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).
- <sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1733 1739; FF **1978** II 913). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli intermedi.
- <sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

- a.<sup>10</sup> non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile;
- b. ...<sup>11</sup>
- c.<sup>12</sup> non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio.

<sup>2</sup> Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare<sup>13</sup>, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio.

### Art. 3<sup>14</sup>

#### Art. 4 Esenzione dalla tassa<sup>15</sup>

<sup>1</sup> È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento:

- a.<sup>16</sup> consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostenimento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti;
- a<sup>bis</sup>.<sup>17</sup> è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni;
- a<sup>ter</sup>.<sup>18</sup> è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime;
- b.<sup>19</sup> è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso;

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>11</sup> Abrogata dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU **1990** 1882; FF **1989** II 942).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>13</sup> Ora: «il suo servizio militare o il suo servizio civile».

<sup>14</sup> Abrogato dal n. 1 della LF del 22 giu. 1979 (RU **1979** 1733; FF **1978** II 913).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1733 1739; FF **1978** II 913).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837 3852; FF **2001** 2851).

<sup>17</sup> Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU **1994** 2777; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>18</sup> Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU **1994** 2777; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

- c.<sup>20</sup> quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile;
- d.<sup>21</sup> ha compiuto l'anno d'età fino al quale dura l'obbligo di prestare servizio militare per i militari di truppa e per i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori;
- e. ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera.<sup>22</sup>

<sup>2</sup> È, inoltre, esentato dalla tassa<sup>23</sup>, riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra.

<sup>2bis</sup> È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo.<sup>24</sup>

<sup>3</sup> Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa.<sup>25</sup>

**Art. 4a<sup>26</sup>** Esenzione degli Svizzeri all'estero dalla tassa militare<sup>27</sup>

<sup>1</sup> È esentato dalla tassa militare<sup>28</sup> lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che:

- a. all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione;
- b.<sup>29</sup> durante l'anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

<sup>23</sup> Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>24</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

<sup>26</sup> Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. I; FF 1993 II 639).

<sup>27</sup> Ora: «tassa».

<sup>28</sup> Ora: «tassa».

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

c.<sup>30</sup> durante l'anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari.

<sup>2</sup> Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.<sup>31</sup>

<sup>3</sup> Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.<sup>32</sup>

### Art. 5<sup>33</sup>

#### Art. 6 Successione nell'assoggettamento<sup>34</sup>

<sup>1</sup> Se l'assoggettato alla tassa muore, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi; essi rispondono in solido delle tasse ancora dovute. L'erede è liberato dall'obbligo del pagamento, in quanto provi che le tasse superano la sua quota ereditaria, compresi gli acconti ricevuti.

<sup>2</sup> ...<sup>35</sup>

#### Art. 7 Servizio militare e servizio civile<sup>36</sup>

<sup>1</sup> Il servizio militare comprende i servizi giusta la legislazione militare.<sup>37</sup>

<sup>1bis</sup> Il servizio civile comprende i giorni di servizio computabili giusta la legislazione sul servizio civile.<sup>38</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>39</sup>

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>33</sup> Abrogato dall'art. 3 cpv. 1 della LF del 14 dic. 1973 su la tassa d'esenzione dal servizio militare degli Svizzeri all'estero (RS **661.0**).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1733 1739; FF **1978** II 913).

<sup>35</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU **1979** 1733; FF **1978** II 913).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2777; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>38</sup> Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>39</sup> Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).

<sup>3</sup> Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente legge:<sup>40</sup>

- a.<sup>41</sup> la partecipazione a corsi nell'ambito dell'istruzione tecnica premilitare, al reclutamento, all'ispezione dell'armamento e dell'equipaggiamento nei Comuni, all'ispezione complementare, al tiro obbligatorio fuori servizio, a un corso di tiro per ritardatari o per ripetenti (rimasti);
- b.<sup>42</sup> la partecipazione a esercizi o corsi di associazioni militari e di «Gioventù e Sport»;
- c.<sup>43</sup> il servizio compiuto dietro indennità giornaliera oppure nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale.

<sup>4</sup> Se, partecipando a una delle attività enunciate al capoverso 3 lettera a, l'assoggettato agli obblighi militari rimane vittima di un incidente che cagiona un danno alla salute, diviene applicabile l'articolo 4 capoverso 1 lettera b.

#### **Art. 8<sup>44</sup>** Servizio militare o civile non prestato<sup>45</sup>

<sup>1</sup> Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato quando l'obbligato al servizio non compie il servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età.<sup>46</sup>

<sup>1bis</sup> Si considera che il servizio civile non è prestato quando l'obbligato al servizio non presta annualmente almeno 26 giorni computabili di servizio a partire dall'anno che segue l'anno civile in cui la decisione d'ammissione è passata in giudicato.<sup>47</sup>

<sup>2</sup> L'obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona.

<sup>3</sup> L'obbligato al servizio che non presta un servizio di sostituzione non deve la tassa se ne ha già pagata una per l'anno in cui avrebbe regolarmente dovuto prestare servizio.

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994 2777**; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994 2777**; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003 3707 3712**; FF **2002 768**).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994 2777**; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009 1087**; FF **2008 2255**).

<sup>47</sup> Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile (RS **824.0**). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009 1085 1087**; FF **2008 2255**).

**Art. 9** Anno di assoggettamento

<sup>1</sup> Quando nell'anno di assoggettamento sono adempiute le condizioni che la determinano, essa abbraccia l'intera durata del medesimo.

2 ...<sup>48</sup>

**Capoverso secondo: Reddito soggetto alla tassa**<sup>49</sup>**Art. 10**<sup>50</sup>**Art. 11**<sup>51</sup> Oggetto della tassa

La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero.

**Art. 12**<sup>52</sup> Deduzioni

<sup>1</sup> Sono dedotti dal reddito netto:

- a. ...<sup>53</sup>
- b. le deduzioni sociali secondo le disposizioni vigenti per l'imposta federale diretta, nell'anno di assoggettamento;
- c. le prestazioni imponibili che l'assoggettato riceve dall'assicurazione militare, dall'assicurazione per l'invalidità, dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni o da un altro istituto d'assicurazione infortuni, malattie o invalidità di diritto pubblico o privato;
- d. ...<sup>54</sup>

<sup>2</sup> È determinante la situazione dell'assoggettato nel periodo di tassazione dell'imposta su cui si fonda il calcolo della tassa. Se la tassa è fissata su dichiarazione speciale, è determinante la situazione in cui si trovava l'assoggettato alla fine dell'anno di assoggettamento.

<sup>48</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU **1979** 1733; FF **1978** II 913).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2777; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>50</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU **1994** 2777; FF **1993** II 639).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2777; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2777; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'O del DFF del 14 lug. 2005 concernente l'adeguamento della deduzione per i coniugati e per gli assoggettati ad essi equiparati in ambito di tassa d'esenzione dell'obbligo militare (RU **2005** 3585). Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1085 1087; FF **2008** 2255).

<sup>54</sup> Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1085 1087; FF **2008** 2255).

**Capoverso terzo: Calcolo della tassa****Art. 13<sup>55</sup>** Aliquota

<sup>1</sup> La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.<sup>56</sup>

<sup>2</sup> Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare<sup>57</sup> giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata.

**Art. 14<sup>58</sup>****Art. 15<sup>59</sup>** Riduzione in funzione dei giorni di servizio prestati nell'anno di assoggettamento

<sup>1</sup> L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato più della metà del servizio militare cui è tenuto deve la metà della tassa.

<sup>2</sup> L'obbligato al servizio civile che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.

**Art. 16<sup>60</sup>****Art. 17<sup>61</sup>****Art. 18<sup>62</sup>****Art. 19<sup>63</sup>** Riduzione in funzione del numero totale dei giorni di servizio prestati<sup>64</sup>

<sup>1</sup> La tassa è ridotta a ragione del numero totale dei giorni di servizio che l'assoggettato ha prestato sino alle fine dell'anno di assoggettamento.

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085 1087; FF 2008 2255).

<sup>57</sup> Ora: «tassa».

<sup>58</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085 1087; FF 2008 2255).

<sup>60</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

<sup>61</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

<sup>62</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085 1087; FF 2008 2255).

<sup>2</sup> La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare (75–149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare (75 giorni di servizio civile) in più o per una frazione degli stessi.<sup>65</sup>

#### Art. 20<sup>66</sup>

#### Art. 21 Aumento della tassa per gli anni di servizio attivo

<sup>1</sup> L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.<sup>67</sup>

<sup>2</sup> Se l'Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assoggettati di cui all'articolo 4 capoverso 2 devono pagare soltanto il supplemento di tassa.

### Capoverso quarto: Autorità

#### Art. 22 Organizzazione

<sup>1</sup> La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione.

<sup>2</sup> ...<sup>68</sup>

<sup>3</sup> Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall'amministrazione.

<sup>4</sup> L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. Qualora un Cantone non possa prendere tempestivamente le disposizioni indispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordinanze necessarie.

<sup>5</sup> Più Cantoni possono convenire di riscuotere la tassa in comune. Essi disciplinano la procedura e l'organizzazione della riscossione della tassa nonché la composizione della commissione di ricorso. In mancanza di un simile disciplinamento, è applicabile la procedura del Cantone competente ai sensi dell'articolo 23.<sup>69</sup>

<sup>6</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

<sup>66</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

<sup>68</sup> Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>69</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).



federale del 20 dicembre 1946<sup>70</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.<sup>71</sup>

#### **Art. 23**<sup>72</sup>      Competenza

<sup>1</sup> La competenza di riscuotere la tassa spetta all'autorità della tassa del Cantone in cui l'assoggettato è domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari o del servizio civile il 31 dicembre dell'anno di assoggettamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può, in casi speciali, stabilire deroghe alla competenza assegnata dal capoverso 1, allo scopo di semplificare la riscossione della tassa.

#### **Art. 24**            Assistenza fra le autorità

<sup>1</sup> Le autorità incaricate d'applicare la presente legge devono prestarsi gratuitamente assistenza.

<sup>2</sup> Le seguenti autorità e i seguenti uffici trasmettono le notifiche opportune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge:

- a. le autorità militari della Confederazione e dei Cantoni;
- b. le autorità della Confederazione preposte al servizio civile e gli uffici regionali del servizio civile;
- c. le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni;
- d. l'Ufficio centrale di compensazione AVS/AI;
- e. gli uffici dell'AI cantonali;
- f. l'assicurazione militare<sup>73</sup>;
- g. i rappresentanti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge del 20 marzo 1981<sup>74</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;
- h. i servizi della protezione civile dei Comuni;
- i. ...<sup>75</sup>
- j. gli uffici cantonali delle esecuzioni e dei fallimenti.<sup>76</sup>

<sup>70</sup> **RS 831.10**

<sup>71</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259 5263; FF **2006** 471).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).

<sup>73</sup> Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. d della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2881 2883; FF **2004** 2493).

<sup>74</sup> **RS 832.20**

<sup>75</sup> Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1085 1087; FF **2008** 2255).

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta il n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può vincolare altri uffici a fornire l'assistenza amministrativa di cui al capoverso 2.<sup>77</sup>

<sup>4</sup> Devono essere trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l'assoggettamento alla tassa, l'esenzione dalla tassa, la riscossione, l'esazione e il rimborso della tassa, in particolare l'identità, le indicazioni dei controlli militari e del servizio civile, i dati fiscali, le indicazioni per la riduzione della tassa e le indicazioni sulla salute.<sup>78</sup>

<sup>5</sup> I dati possono essere trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.<sup>79</sup>

<sup>6</sup> I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.<sup>80</sup>

## Capoverso quinto: Tassazione e rimedi giuridici

**Art. 25<sup>81</sup>** Anno di tassazione

<sup>1</sup> La tassa è stabilita ogni anno:

- a. per gli assoggettati domiciliati in Svizzera;
- b.<sup>82</sup> per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.

<sup>2</sup> L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento.

<sup>3</sup> La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita prima che abbia effetto il loro congedo per l'estero.<sup>83</sup>

<sup>4</sup> La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38.

<sup>77</sup> Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

<sup>78</sup> Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

<sup>79</sup> Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

<sup>80</sup> Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

**Art. 26** Basi di tassazione

<sup>1</sup> Le autorità di tassazione prendono i provvedimenti necessari all'accertamento dell'obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa.

<sup>2</sup> Se, per l'anno di assoggettamento, l'assoggettato deve pagare l'imposta federale diretta sul reddito totale, la tassa d'esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale imposta.<sup>84</sup>

<sup>3</sup> La tassa d'esenzione degli altri assoggettati è stabilita secondo le basi determinanti delle imposte cantonali.<sup>85</sup>

<sup>4</sup> Qualora non possa essere calcolata né giusta il capoverso 2 né giusta il capoverso 3, la tassa è stabilita in base ad una dichiarazione speciale.<sup>86</sup>

**Art. 27** Doveri dell'assoggettato

<sup>1</sup> A richiesta dell'autorità di tassazione, l'assoggettato deve indicare alla medesima, coscienziosamente, i fatti che possono essere importanti nell'accertamento dell'obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa.<sup>87</sup>

<sup>2</sup> A richiesta dell'assoggettato, sono tenuti a dargli attestazioni:

- a. le persone fisiche, le persone giuridiche e le comunità di persone che abbiano o abbiano avuto rapporti contrattuali con l'assoggettato (datori di lavoro, creditori, debitori, amministratori di sostanze, consoci, ecc.): sul rapporto contrattuale comune, come anche sulle pretese e prestazioni reciproche valutabili in danaro;
- b. le persone giuridiche: sulle loro prestazioni all'assoggettato, in quanto membro od organo della persona giuridica oppure beneficiario d'una fondazione.

**Art. 28** Notificazione della decisione di tassazione<sup>88</sup>

<sup>1</sup> La decisione di tassazione è notificata per iscritto all'assoggettato. Questa deve indicare il titolo della assoggettamento alla tassa, le basi di calcolo, l'ammontare della tassa, il termine di pagamento e i rimedi giuridici.

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>2</sup> Se l'assoggettato è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.<sup>89</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>90</sup>

#### **Art. 29** Decisione d'esenzione o di riduzione della tassa

<sup>1</sup> L'autorità di tassazione, quando deve determinare se un assoggettato ha diritto all'esenzione o alla riduzione della tassa per una durata superiore all'anno di assoggettamento, prende una decisione speciale.<sup>91</sup>

<sup>2</sup> Tale decisione, passata che sia in giudicato, rimane valida fintanto che non sopravvengono nuovi fatti decisivi.

#### **Art. 30** Reclamo<sup>92</sup>

<sup>1</sup> Contro la decisione di tassazione o la decisione d'esenzione o di riduzione della tassa, può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, un reclamo per iscritto all'autorità di tassazione.

<sup>2</sup> Il reclamo deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

<sup>3</sup> Se il reclamo è ammissibile, l'autorità di tassazione riesamina la decisione, senz'essere vincolata dalle conclusioni presentate.

<sup>4</sup> La decisione sul reclamo deve essere motivata; essa indica i rimedi di diritto.

<sup>5</sup> La procedura di reclamo è gratuita; nondimeno, qualunque sia il risultato della procedura, possono essere addossate al reclamante le spese delle indagini che egli avesse abusivamente cagionato.

#### **Art. 31** Ricorso

<sup>1</sup> La decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l'articolo 30 capoversi 2, 3 e 4.

<sup>2</sup> Le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l'adempiere i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell'istanza precedente.<sup>93</sup>

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>90</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

2bis L'ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.<sup>94</sup>

<sup>3</sup> Contro le decisioni della commissione cantonale di ricorso è ammissibile il ricorso al Tribunale federale.<sup>95</sup>

## Capoverso sesto: Esazione della tassa

### Art. 32<sup>96</sup> Scadenza

<sup>1</sup> La tassa scade, di regola, il 1° maggio dell'anno civile successivo all'anno di assoggettamento (termine generale di scadenza).

<sup>2</sup> Con la notificazione della decisione di tassazione scadono:

- a. la tassa sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza;
- b. la tassa in caso di pagamento di arretrati.

<sup>3</sup> La tassa scade in ogni caso:

- a. il giorno in cui l'assoggettato che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza;
- b. all'atto della dichiarazione del fallimento a carico dell'assoggettato;
- c. alla morte dell'assoggettato.

<sup>4</sup> Il termine non muta anche se l'assoggettato ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio della tassa oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

### Art. 32a<sup>97</sup> Riscossione provvisoria e riscossione definitiva

<sup>1</sup> La tassa è riscossa conformemente alla tassazione. Se alla scadenza la tassazione non è ancora stata operata, la tassa è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d'imposta per l'imposta federale diretta, l'ultima tassazione relativa all'imposta federale diretta, l'ultima tassazione relativa alla tassa d'esenzione o l'importo presumibilmente dovuto.

<sup>2</sup> Le tasse riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

<sup>3</sup> Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Per gli interessi si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta.

<sup>94</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. 62 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>97</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

**Art. 32b**<sup>98</sup> Pagamento

<sup>1</sup> La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

<sup>2</sup> Per i pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza è versato un interesse remunerativo conformemente alle disposizioni sull'imposta federale diretta.

**Art. 32c**<sup>99</sup> Interesse di mora

<sup>1</sup> Il debitore della tassa deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di mora. L'interesse è determinato in base alle disposizioni sull'imposta federale diretta.

<sup>2</sup> Se il debitore della tassa, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al momento della scadenza, l'interesse decorre dopo trenta giorni dalla sua notificazione.

**Art. 33**<sup>100</sup> Diffida

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, all'assoggettato viene intimata una diffida nella quale gli è assegnato un termine suppletivo di 15 giorni.

**Art. 34**<sup>101</sup> Esecuzione forzata

<sup>1</sup> Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata nonostante la diffida, si procede in via esecutiva contro il debitore.

<sup>2</sup> Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

<sup>3</sup> Le decisioni di tassazione nonché le decisioni su reclamo e su ricorso, divenute esecutorie, sono equiparate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>102</sup> sulla esecuzione e sul fallimento.

<sup>4</sup> Non è necessario indicare i crediti di tassa negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

**Art. 34a**<sup>103</sup> Restituzione delle tasse pagate per errore

<sup>1</sup> L'assoggettato può chiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

<sup>98</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>99</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085 1087; FF 2008 2255).

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>102</sup> RS 281.1

<sup>103</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>2</sup> Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano un interesse dalla data di versamento; si applica il tasso applicabile per l'imposta federale diretta.

<sup>3</sup> La domanda di restituzione dev'essere presentata all'autorità cantonale della tassa, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l'autorità respinge la domanda, l'interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione. Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.

#### **Art. 35** Garanzie<sup>104</sup>

<sup>1</sup> Per le persone soggette all'obbligo militare, la concessione o la proroga di un congedo per l'estero dal servizio o dal servizio civile e il rilascio o la proroga di un passaporto svizzero possono essere vincolati al pagamento della tassa dovuta o alla costituzione di garanzie.<sup>105</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le norme che devono disciplinare l'applicazione dei provvedimenti di garanzia. Esso vigila affinché gli interessi degli assoggettati non subiscano un pregiudizio sproporzionato.<sup>106</sup>

#### **Art. 36** Costituzione di garanzie<sup>107</sup>

<sup>1</sup> L'autorità incaricata dell'esazione può esigere garanzie per le tasse dell'anno corrente e degli anni anteriori, anche se non siano fissate con decisione passata in giudicato, né scadute:

- a. quando l'esazione sembri pregiudicata;
- b.<sup>108</sup> quando l'assoggettato non ha domicilio in Svizzera e contravviene alle prescrizioni militari e a quelle che reggono il servizio civile o alle disposizioni sulla tassa d'esenzione applicabili agli assenti dalla Svizzera;
- c. quando l'assoggettato si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera.

<sup>2</sup> La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>109</sup> sulla esecuzione e sul fallimento, ed è parificata a una sentenza esecutiva, di cui all'articolo 80 della medesima legge. L'azione intesa a revocare il sequestro non è ammessa.

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>107</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

<sup>109</sup> RS 281.1

<sup>3</sup> Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile l'articolo 31 capoverso 3.<sup>110</sup>

<sup>4</sup> Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.<sup>111</sup>

#### **Art. 37**<sup>112</sup> Proroga e condono

<sup>1</sup> Se il pagamento entro il termine prescritto della tassa militare e delle spese dovesse essere particolarmente gravoso per l'assoggettato, può essere concessa una proroga del termine oppure la possibilità di pagare a rate. In tali casi si può rinunciare alla riscossione degli interessi.<sup>113</sup>

<sup>2</sup> A istanza scritta dell'interessato, la tassa militare<sup>114</sup> e le spese possono essere condonate, del tutto o in parte, qualora il pagamento avesse conseguenze eccessivamente gravose per l'interessato, in particolare se questi si trova nel bisogno o se possa occorrere che pagando vi abbia a cadere.

#### **Art. 38** Prescrizione<sup>115</sup>

<sup>1</sup> Le tasse militari<sup>116</sup> si prescrivono in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno di tassazione. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non sia prescritta l'azione penale o l'esecuzione della pena.

<sup>2</sup> La prescrizione non comincia, ed è sospesa, durante la procedura di reclamo, o di ricorso, e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

<sup>3</sup> La prescrizione è interrotta:

- a.<sup>117</sup> ogni volta che sia ordinata la ricerca dell'assoggettato che ha violato l'obbligo di notificazione militare o del servizio civile;
- b. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare, o a esigere, la tassa sia fatto noto a una persona tenuta a pagarla;
- c. ogni volta che una persona tenuta a pagare la tassa riconosca espressamente il debito.

In ogni caso d'interruzione, incomincia a decorrere una nuova prescrizione.

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. 62 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

<sup>111</sup> Introdotto dal n. 62 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

<sup>114</sup> Ora: «tassa».

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

<sup>116</sup> Ora: «tassa».

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).



<sup>4</sup> La sospensione e l'interruzione non possono differire la prescrizione oltre cinque anni.

### **Capoverso settimo: Rimborso della tassa in caso di sostituzione di servizio**

#### **Art. 39**

<sup>1</sup> Chi recupera il servizio militare o il servizio civile ha diritto al rimborso della tassa dopo aver prestato l'intero servizio obbligatorio.<sup>118</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>119</sup>

<sup>3</sup> La domanda di rimborso dev'essere presentata all'autorità della tassa del Cantone per conto del quale la tassa è stata riscossa. La decisione di detta autorità è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31.<sup>120</sup>

<sup>4</sup> Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla fine dell'obbligo militare.<sup>121</sup>

<sup>5</sup> Nessun interesse è corrisposto per le somme rimborsate.<sup>122</sup>

### **Capoverso ottavo: Disposizioni penali**

#### **Art. 40**<sup>123</sup> Frode

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di una tassa o di procacciare a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, forma un documento falso o altera un documento vero o forma un documento suppositizio, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento formato o alterato da un terzo, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

#### **Art. 41** Sottrazione

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, si sottrae al pagamento di una tassa o procaccia a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, è punito con una multa fino a tre volte la tassa sottratta, nonostante la pena incorsa per frode di tassa.

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1085 1087; FF **2008** 2255).

<sup>119</sup> Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1085 1087; FF **2008** 2255).

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).

<sup>121</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2777; RS **661.0** art. I; FF **1993** II 639).

<sup>122</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).

<sup>123</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1085 1087; FF **2008** 2255).

<sup>2</sup> Se la sottrazione è commessa per negligenza, la pena è della multa fino all'ammontare della tassa sottratta.

<sup>3</sup> Il tentativo di sottrazione e la complicità sono punibili.

<sup>4</sup> La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in cinque anni.<sup>124</sup>

<sup>5</sup> L'assoggettato, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, è tenuto a pagare o a restituire la tassa non riscossa o rimborsata o condonata a torto. L'esazione complementare è fatta valere mediante decisione di tassazione, con riserva del reclamo e del ricorso.

#### **Art. 42**<sup>125</sup>

#### **Art. 43** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non si conforma, nonostante diffida, a una disposizione della presente legge o di un regolamento d'applicazione, o di una decisione particolare notificatagli in virtù di siffatte disposizioni, è punito con un'ammenda fino a 200 franchi.

#### **Art. 44** Azione penale e giudizio

<sup>1</sup> L'azione penale e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano alle autorità del Cantone di tassazione; sono disciplinati dagli articoli 247–253 e 258–278<sup>bis</sup> della legge federale del 15 giugno 1934<sup>126</sup> sulla procedura penale.<sup>127</sup>

<sup>2</sup> L'amministrazione cantonale della tassa d'esenzione è competente a giudicare le infrazioni, quando non sono adempiute le condizioni richieste per l'infrazione di una pena privativa della libertà.<sup>128</sup> Ove quell'amministrazione reputi che tali condizioni sono adempiute, essa trasmette gli atti all'autorità cui spetta l'azione penale ordinaria.

<sup>3</sup> L'amministrazione deve notificare per iscritto la decisione amministrativa all'incolpato e informarlo che ha la facoltà di rivolgersi ad essa, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, per chiedere una decisione giudiziaria.

<sup>4</sup> Se la decisione giudiziaria è chiesta tempestivamente, l'amministrazione trasmette gli atti al giudice penale. Qualora la decisione giudiziaria non sia chiesta tempestivamente, la decisione amministrativa è equiparata a una sentenza passata in giudicato.<sup>129</sup>

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1085 1087; FF **2008** 2255).

<sup>125</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU **1994** 2777; FF **1993** II 639).  
<sup>126</sup> RS **312.0**

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2777; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).

## Capoverso nono: Regolamento dei conti con la Confederazione

### Art. 45

<sup>1</sup> I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d'esenzione, detratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno civile di riscossione.<sup>130</sup>

<sup>2</sup> Per gettito lordo, s'intende l'ammontare delle tasse e degli interessi riscossi dai Cantoni in virtù delle loro competenze in materia di tassazione, detratto quello delle tasse che fossero state rimborsate ai sensi dell'articolo 39.<sup>131</sup>

<sup>3</sup> L'emolumento di riscossione ammonta al 20 per cento del gettito lordo della tassa d'esenzione.<sup>132</sup>

## Capoverso decimo: Disposizioni finali e transitorie

### Art. 46<sup>133</sup>

L'uso di documenti nella procedura d'applicazione della presente legge non comporta l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.

### Art. 47           Competenze del Consiglio federale<sup>134</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare<sup>135</sup> degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato.<sup>136</sup>

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 327; FF **1999** 6784).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).

<sup>132</sup> Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 327; FF **1999** 6784).

<sup>133</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3707 3712; FF **2002** 768).

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1733 1739; FF **1978** II 913).

<sup>135</sup> Ora: «tassa».

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2777; RS **661.0** art. 1; FF **1993** II 639).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizzera, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare o civile personale o al pagamento di una tassa d'esenzione.<sup>137</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>138</sup>

#### Art. 48 Abrogazioni

<sup>1</sup> A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, a essa contrarie.

<sup>2</sup> Sono segnatamente abrogate:

- a. la legge federale del 28 giugno 1878<sup>139</sup> sulla tassa d'esenzione dal servizio militare;
- b. la legge federale del 29 marzo 1901<sup>140</sup> che completa quella del 28 giugno 1878 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare;
- c. il decreto federale del 4 aprile 1946<sup>141</sup> concernente il computo del servizio militare prestato per il calcolo della tassa militare;
- d. l'articolo 166 dell'Organizzazione militare del 12 aprile 1907<sup>142</sup>.

#### Art. 49 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge entra in vigore.

<sup>2</sup> Il diritto anteriore continua a reggere le tasse dovute per il tempo precedente a tale data, ed il loro rimborso, come anche le pene e le multe incorse per infrazioni commesse prima di tale data.

<sup>3</sup> La competenza, la procedura e i rimedi giuridici sono disciplinati dalla presente legge, in tutti i casi in cui il procedimento sia iniziato più di un anno dopo l'entrata in vigore della medesima.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1960<sup>143</sup>

<sup>137</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **824.0**).

<sup>138</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU **1979** 1733; FF **1978** II 913). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1085 1087; FF **2008** 2255).

<sup>139</sup> [CS **5** 151]

<sup>140</sup> [CS **5** 155]

<sup>141</sup> [CS **5** 184]

<sup>142</sup> [CS **5** 3; RU **1948** 365, **1949** 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, **1952** 339 346 art. 2, **1959** 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, **1961** 241, **1968** 74 n. I, III, **1970** 46, **1972** 1069 art. 15 n. 3, **1975** 11, **1984** 1324, **1990** 1882, **1991** 857 all. n. 10 1412, **1992** 288 all. n. 20 2521 art. 55 n. 3 2392 n. I 2, **1993** 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, **1994** 1622 art. 22 cpv. 2, **1997** 2022 art. 72 lett. e. RU **1995** 4093 all. n. 7]

<sup>143</sup> DCF del 14 dic. 1959 (RU **1959** 2142).

**Disposizioni finali della modifica del 22 giugno 1979<sup>144</sup>**

## II

<sup>1</sup> Il decreto federale del 9 ottobre 1964<sup>145</sup> sulla tassa d'esenzione dal servizio militare per le classi di landsturm è abrogato.

<sup>2</sup> ...<sup>146</sup>

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore e l'anno di assoggettamento a cui essa è applicabile per la prima volta.<sup>147</sup>

**Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 1994<sup>148</sup>**

## III

<sup>1</sup> Non vi è alcun diritto al rimborso di tasse per le quali il diritto al rimborso era già prescritto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Le tasse degli Svizzeri all'estero per gli anni di assoggettamento completi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rimosse dal Cantone d'origine competente, in collaborazione con le rappresentanze svizzere.

## IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge e l'anno di assoggettamento cui essa si applica per la prima volta.<sup>149</sup>

<sup>144</sup> RU **1979** 1733; FF **1978** II 913.

<sup>145</sup> [RU **1964** 914]

<sup>146</sup> Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU **1990** 1882; FF **1989** II 942).

<sup>147</sup> Essa si applica per la prima volta per l'anno 1979 (cpv. 2 del DCF del 7 nov. 1979 – RU **1979** 1739).

<sup>148</sup> RU **1994** 2777; FF **1993** II 639

<sup>149</sup> Essa si applica per la prima volta per l'anno 1995 (art. 1 dell'O del 9 nov. 1994 – RS **661.0**).

